



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale



Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

ACCORDO

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di Luglio

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal Cons. Cinzia Zaccaria, giusta delega del Capo Dipartimento in data 19 luglio 2016, di seguito “Dipartimento”,

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, con sede in Roma alla Via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, in persona del Segretario Generale e rappresentante legale p.t. Veronica Nicotra, (di seguito per brevità solo “ANCI”),

di seguito anche indicate collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il *Fondo per le politiche giovanili*, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

- l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, attribuisce al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale funzioni di promozione e raccordo delle azioni di Governo per l'attuazione delle politiche in favore dei giovani;
- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 41/CU in data 7 maggio 2015 e successive modifiche, individua, all'art. 4, comma 1, la quota parte del *Fondo per le politiche giovanili* destinata a cofinanziare gli interventi a favore degli Enti locali nella misura del 24% del Fondo stesso per l'anno 2015, “*come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (e, in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione del Decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015”*”;
- l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro *pro-tempore* del 31 luglio 2015 recante “*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015*”, registrato dalla Corte dei conti in data 9 settembre 2015 al n. 2286, prevede che, per l'esercizio finanziario 2015, la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti dagli Enti locali è pari ad euro 1.220.677,92 (unmilioneduecentoventimilaseicentosettantasette/92);
- la legge n. 56/2014 ha profondamente innovato il sistema delle Autonomie locali, istituendo le città metropolitane e trasformando le Province in enti di area vasta di secondo grado con funzioni proprie e ben definite;
- in questa logica ANCI e UPI hanno siglato, in data 18 giugno 2014, un Protocollo d'intesa volto a consentire un percorso di massima integrazione e raccordo delle associazioni, ai fini della piena rappresentanza unitaria; in tal senso l'ANCI rappresenta complessivamente il sistema delle Autonomie locali, Comuni, Città metropolitane e Province, nelle attività di gestione del *Fondo per le politiche giovanili* per l'annualità 2015;
- all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è demandata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale e, tra l'altro:
 - a) rappresenta i comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilievo nazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

- b) cura la rappresentanza dei Comuni e delle loro forme associative e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione europea e al Comitato delle Regioni;
 - c) promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni, tutelandone e rappresentandone gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
 - d) svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- è necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'Intesa sancita in data 7 maggio 2015.

TUTTO QUANTO PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del corrente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative in favore degli Enti locali finanziate con la quota parte del Fondo per le politiche giovanili 2015, pari ad **euro 1.220.677,92 (unmilione duecentoventimilaseicentosettantasette/92)**.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - a) “Scuola giovani amministratori – V edizione”;
 - b) scorrimento delle graduatorie relative agli Avvisi pubblici “*Rigenerazioni creative*” e “*Innovazione sociale per contrasto al disagio giovanile*”.
3. Il materiale prodotto da ANCI, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al presente Accordo, deve riportare il logo del Dipartimento e l'indicazione che le stesse sono realizzate anche grazie al finanziamento concesso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “*Fondo per le politiche*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

giovanili – Anno 2015”. A tal fine, ANCI è autorizzata all’uso ed alla riproduzione del logo esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Accordo.

Articolo 3 - Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di registrazione del relativo decreto di approvazione, da parte degli organi di controllo, che verrà prontamente comunicata ad ANCI.
2. ANCI, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, si impegna a trasmettere al Dipartimento, ai fini della successiva approvazione, il programma di attuazione delle iniziative ed entro 15 giorni da quest’ultima a comunicare al Dipartimento la data di effettivo avvio delle attività che, comunque, non può essere antecedente alla data di registrazione del decreto di approvazione di cui al comma 1.
3. Il presente Accordo ha durata di mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla data di registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo; tale durata può essere prorogata per un massimo di dodici mesi, previa formale e motivata richiesta da parte di ANCI, purché inviata almeno trenta giorni prima della data di scadenza del presente Accordo. La concessione della proroga, che è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del cofinanziamento.

Art. 4 – Cofinanziamento

1. La quota del Fondo per le politiche giovanili 2015, destinata a cofinanziare gli interventi in favore dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta, è complessivamente pari ad euro **1.220.677,92 (unmilione duecentoventimilaseicentosettantasette/92)**.
2. Il cofinanziamento, di cui al precedente comma, è così ripartito:
 - a) euro 455.000,00 (quattrocentocinquantacinquemila/00) a titolo di cofinanziamento per l’iniziativa “Scuola per giovani amministratori – V edizione”;
 - b) euro 700.000,00 (settecentomila/00) a titolo di cofinanziamento per lo scorrimento della graduatorie relative agli Avvisi pubblici rivolti a Comuni, Città metropolitane e enti di area vasta, finanziati con le risorse di cui all’Accordo sottoscritto in data 10 settembre 2015 tra il Dipartimento e l’ANCI;
 - c) euro 65.677,92 (sessantacinquemilaseicentosettantasette/92) in favore di ANCI, a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

3. ANCI prende atto ed accetta che il Dipartimento non assume altri oneri oltre l'importo stabilito nel comma 1 del presente articolo.

Art. 5 – Modalità, termini di erogazione del cofinanziamento e monitoraggio

1. L'erogazione del cofinanziamento, pari a complessivi **euro 455.000,00 (quattrocentocinquantacinquemila/00)**, per l'iniziativa di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), è disposta in favore di ANCI secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota, pari al 50% (cinquanta per cento) ad avvenuta registrazione del decreto di approvazione da parte degli Organi di controllo, dietro presentazione di una formale richiesta di pagamento e di una dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante l'avvenuto avvio delle attività della "Scuola per giovani amministratori";
- b) la seconda quota, pari al 30% (trenta per cento) decorso almeno il primo semestre di attività, dietro presentazione di:
 - una dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, con la quale si attestino impegni economici assunti e/o spese effettivamente sostenute per un importo almeno pari alla quota erogata di cui alla precedente lettera a);
 - una relazione sullo stato di avanzamento fisico delle attività e una formale richiesta di pagamento;
- c) la terza quota, pari al restante 20% (venti per cento) a titolo di saldo, a seguito dell'invio, da parte di ANCI, di:
 - una formale richiesta di pagamento, a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - una relazione finale sulle attività svolte;
 - un rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute;
 - una dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, nella quale si esprima una positiva valutazione circa le attività realizzate.

2. L'erogazione del cofinanziamento, pari ad **euro 700.000,00 (settecentomila/00)**, per l'iniziativa di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), è disposta in favore di ANCI secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota, pari al 20% (venti per cento) dietro presentazione di una dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante l'avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni con i Comuni, le Città metropolitane e/o gli enti di area vasta, unitamente ad una formale richiesta di pagamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

- b) la seconda quota, pari al 50% (cinquanta per cento) decorso almeno il primo semestre di attività, dietro presentazione di:
- una dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, con la quale si attestino impegni economici assunti e/o spese effettivamente sostenute dai Comuni, dalle Città metropolitane e/o dagli enti di area vasta, per un importo almeno pari alla quota erogata di cui alla precedente lettera a);
 - una relazione sullo stato di avanzamento fisico delle attività e una formale richiesta di pagamento;
- c) la terza quota, pari al restante 30% (trenta per cento) a titolo di saldo, a seguito dell'invio, da parte di ANCI, di:
- una formale richiesta di pagamento, a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - una relazione finale sulle attività svolte, comprensiva delle spese sostenute dai Comuni, dalle Città metropolitane e/o dagli enti di area vasta;
 - una dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, nella quale si esprima una positiva valutazione circa le attività realizzate.
3. L'erogazione del contributo in favore di ANCI, pari ad **euro 65.677,92 (sessantacinquemilaseicentosettantasette/92)** per le attività previste all'art. 4, comma 2, lettera c), è disposta secondo le seguenti modalità:
- a) una prima quota, pari al 50% (cinquanta per cento) a seguito dell'invio, da parte di ANCI, di:
- una formale richiesta di pagamento, a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - una relazione sulle attività svolte e il rendiconto degli impegni economici assunti e/o delle spese sostenute nel primo semestre di attività;
- b) una seconda quota, pari al 30% (trenta per cento) a seguito dell'invio, da parte di ANCI, di:
- una formale richiesta di pagamento, a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - una relazione sulle attività svolte e il rendiconto degli impegni economici assunti e/o delle spese sostenute nel secondo semestre di attività;
- c) una terza quota, a saldo, pari al restante 20% (venti per cento), a seguito dell'invio, da parte di ANCI, di:
- una formale richiesta di pagamento, a firma del rappresentante legale di ANCI;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

- una relazione dettagliata sulle attività svolte che, ai fini del monitoraggio, illustri evidenziandoli, in una sezione dedicata, la valutazione dei risultati raggiunti e l’impatto delle iniziative cofinanziate;
- il rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute.

4. L'erogazione del cofinanziamento è disposta mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero **IBAN: IT91B0200805365000500081866** presso la Banca Unicredit, intestato ad ANCI, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di pagamento di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, da intestare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale - ed inviare all'indirizzo PEC: dgioventuescn@pec.governo.it.

5. L'ANCI verifica l'effettivo pagamento delle somme rendicontate da parte degli enti beneficiari. Qualora l'importo complessivo del cofinanziamento risulti superiore all'ammontare delle spese rendicontate, il Dipartimento eroga a titolo di saldo un importo sino a concorrenza delle spese sostenute. Nel caso in cui l'ammontare delle spese rendicontate risulti inferiore al cofinanziamento già corrisposto agli enti beneficiari, ANCI chiede la restituzione della quota di cofinanziamento corrisposta in eccedenza e provvede a riversarla nella **contabilità speciale n. 350 – 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN: IT49J0100003245350200022330** - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: *“Restituzione economie di spesa risultanti dall'accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, da far confluire nella quota nazionale del capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili”.*

6. Le risorse finanziarie, assegnate ad ANCI dall'Intesa citata in premessa, che si rendessero eventualmente disponibili alla conclusione del presente Accordo, sono interamente destinate ad iniziative in favore dei giovani, da concordare tra le Parti mediante la stipula di un atto integrativo.

7. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del cofinanziamento causati dai controlli di legge oppure dovuti ad indisponibilità di cassa. Di tale eventualità verrà data pronta comunicazione ad ANCI.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, avendo ad oggetto l'erogazione di un mero cofinanziamento di attività progettuali ad Ente senza fine di lucro, non rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 3 comma 1, della legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della sopracitata legge, che trova applicazione anche in materia di erogazione e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

concessioni di provvidenze pubbliche di qualsivoglia natura, i pagamenti a favore di terzi potranno essere effettuati da ANCI unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.

2. Il Dipartimento non procederà ai trasferimenti finanziari in favore dell'ANCI, di cui al presente Accordo, in mancanza di esplicita dichiarazione, da riportare in calce alle richieste di pagamento, in ordine all'integrale rispetto della disposizione legislativa di cui al comma 1, anche in riferimento ai pagamenti effettuati da ANCI a favore di terzi.

3. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo comporterà, per ANCI, l'applicazione della sanzione di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136. Trovano, inoltre, applicazione i commi 5 e 5 bis del sopra citato articolo 6.

Art. 7 – Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'Accordo

1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 5, di grave inadempimento alle attività di cui al presente Accordo, per cause imputabili ad ANCI, il Dipartimento richiede per iscritto ad ANCI, a mezzo pec, di adempiere a quanto previsto nel termine all'uopo indicato. Decorso inutilmente detto termine l'Accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

2. Qualora si verifichi quanto disciplinato al precedente comma 1, ANCI ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme non utilizzate sino alla data di risoluzione dell'Accordo stesso.

3. In caso di mancata o inesatta realizzazione delle attività garantite dai Soggetti beneficiari, ANCI si impegna a richiedere l'esecuzione delle stesse entro il termine all'uopo indicato. Decorso infruttuosamente lo stesso, ANCI è tenuta a richiedere ai predetti soggetti la restituzione delle somme eventualmente già erogate e non utilizzate.

Articolo 8 - Domicilio legale

1. Per qualsiasi comunicazione inerente il presente Accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. In mancanza ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, anche se non pervenuta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Articolo 9 – Risoluzione controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il presente Accordo si compone di 9 articoli ed è sottoscritto con modalità digitale.

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Cons. Cinzia Zaccaria

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI - ANCI

Il Segretario Generale
Dott.ssa Veronica Nicotra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Decreto n. 556/2016

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il dPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il dPCM 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012, ed in particolare l’art. 15;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” che definisce, in Tabella C, la dotazione finanziaria del “Fondo per le politiche giovanili”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

VISTO il dPCM 18 dicembre 2014 di approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2015;

VISTO il dPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014 n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il dPCM 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili ed il Servizio civile nazionale;

VISTO il dPR 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 04 marzo 2014, n. 648, con il quale l’On. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

VISTO il dM 08 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014, n. 2156, con il quale all'On. Luigi Bobba sono state delegate le funzioni di indirizzo politico - amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

VISTO il dPCM 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, n. 1158, con il quale al Cons. Calogero Mauceri viene conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e viene contestualmente affidata la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il dPCM 30 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2015, n. 2352, con il quale, a decorrere dal 20 maggio 2015, al Cons. Cinzia Zaccaria è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio per le politiche giovanili;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 41/CU in data 7 maggio 2015, successivamente modificata dall'Intesa n. 66/CU in data 16 luglio 2015 e dall'Intesa 65/CU in data 5 maggio 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2015 al n. 2286, recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015";

PRESO ATTO che l'articolo 4 comma 2, della citata Intesa 41/CU dispone che: "*le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore degli Enti locali sono oggetto di uno specifico distinto Accordo per l'anno 2015 da stipularsi a seguito della registrazione del DM di Riparto*";

ATTESO che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 luglio 2015, recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015", è stato registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2015 al n. 2286,

VISTO il decreto n. 10317/2015 con cui è stata impegnata a favore dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani la somma di euro 1.220.677,92, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015, quale importo da destinare agli interventi in favore degli Enti locali;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 546 del 19 luglio 2016, con cui il Cons. Cinzia Zaccaria, Coordinatore dell'Ufficio per le politiche giovanili, è stata delegata alla sottoscrizione dell'Accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, relativo al Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2015;

VISTO che l'Accordo sottoscritto, digitalmente, in data 27 luglio 2016 tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, avente ad oggetto "*le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative in favore degli Enti locali finanziate con la quota parte del Fondo per le politiche giovanili 2015, pari ad euro 1.220.677,92*", è conforme all'Intesa n. 41/CU in data 7 maggio 2015 e al Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 luglio 2015;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare UCI prot. n. 1575 del 12/09/2013 recante Modalità di attuazione delle disposizioni in tema di “*Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

PRESO ATTO che il capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili” del Centro di Responsabilità 16, presenta la necessaria disponibilità;


DECRETA

1. Per i motivi di cui in premessa, è approvato l’Accordo sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, avente ad oggetto “*le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative in favore degli Enti locali finanziate con la quota parte del Fondo per le politiche giovanili 2015, pari ad euro 1.220.677,92*”.

2. Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, **28/07/2016**

Cons. Calogero Mauceri


Digitally signed by
MAUCERI CALOGERO
Date: 2016.07.28 12:18:09
+02:00

